

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO  
DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. 1/05.**

(Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 29.03.2006)

**ART. 1 - FINALITÀ**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del "Garante della Comunicazione", previsto dall'art.19 della Legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 e sue successive modifiche e integrazioni.

**ART. 2 - FUNZIONE DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE**

1. Il Garante della Comunicazione assicura la partecipazione dei cittadini in ogni fase dei procedimenti di competenza del Comune, disciplinati dagli articoli 15, 16 e 17 della L.R.n.1/2005 e s.m.i., che sono relativi a:

- gli strumenti della pianificazione territoriale o loro varianti, quali il Piano strutturale e il Piano Regolatore Generale, che resta vigente fino all'approvazione del Regolamento urbanistico;

- gli atti di governo del territorio o loro varianti, quali il Regolamento Urbanistico ed i piani complessi di intervento, i piani ed i programmi di settore, gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati, qualora comportino variazioni o modifiche agli strumenti della pianificazione territoriale vigenti;

2. Il Garante della Comunicazione assicura, in relazione agli strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio di cui al primo comma, la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione, adozione ed approvazione e promuove, nelle forme più idonee, tenuto conto di quanto disposto ai successivi articoli 4 e 5, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, del procedimento medesimo.

3. Esula dai compiti del Garante di cui al presente Regolamento la Comunicazione di Avvio del Procedimento inerente l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio.

**ART. 3 - ISTITUZIONE E NOMINA**

1. Il Garante della Comunicazione è istituito presso la UOC n. 5/SU.

2. La nomina sarà effettuata per ogni procedimento previsto al precedente art. 2, comma 1, con Delibera di Giunta Comunale, contestualmente all'atto di Avvio del Procedimento ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 1/2005 o all'atto di formale conferimento dell'incarico di progettazione urbanistica, sia esso affidato all'interno o all'esterno dell'Ente.

3. Il ruolo di Garante della Comunicazione potrà essere svolto da un dipendente dell'Ente, comunque non responsabile dei procedimenti per i quali è chiamato a garantire la partecipazione, o, su specifica indicazione della Amministrazione Comunale, da soggetto esterno, dotato dei necessari requisiti.

**ART. 4 - FORME E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE**

1. Il Garante della Comunicazione, per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti, dovrà:

a) redigere note informative relative alle principali fasi del procedimento da:

- inserire nel sito web del Comune;

- trasmettere agli uffici del Comune che si occupano di informazione (URP, Ufficio Stampa,...)

- affiggere nella bacheca della sede comunale;

b) assicurare, negli orari di apertura al pubblico, la possibilità di visionare i documenti e gli atti oggetto dei procedimenti in corso, formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione Comunale, fornendo adeguato supporto informativo;

c) svolgere, in accordo con l'Amministrazione Comunale, un ruolo informativo verso i cittadini, singoli o associati, interessati allo svolgimento del procedimento e promuovere forme particolari di comunicazione in riferimento ad atti oggetto dei procedimenti in corso, formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione comunale, ritenuti particolarmente rilevanti.

d) organizzare la fornitura di copie della documentazione riproducibile agli atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione Comunale, su richiesta di soggetti interessati, con onere finanziario a carico di questi ultimi.

## **ART. 5 - DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE**

1. I destinatari della comunicazione sono gli Enti, le associazioni ed i cittadini, per i quali deve essere favorita la partecipazione al procedimento.
2. Allo scopo di favorire tale partecipazione sarà facoltà del Garante individuare possibili elenchi di associazioni riconosciute ed operanti sul territorio di Agliana, cui trasmettere note informative di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera a.

## **ART. 6 - RAPPORTI SULL'ATTIVITÀ**

1. Il Garante della Comunicazione, in sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione ed approvazione degli strumenti ed atti di governo di cui all'art.2, comma 1, del presente Regolamento, provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta che trasmette al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti previsti dalla Legge Regionale.

## **ART. 7 - RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE**

1. Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante della Comunicazione il Comune provvede a destinare risorse finanziarie idonee allo scopo.